



INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
REGIONE ITALIA



LEGA NAVALE ITALIANA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS - REGIONE ITALIA** (di seguito denominata **IYFR - IT**), con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Giacomo Matteotti n. 44, Codice Fiscale CF 97705460018 ai fini del presente atto rappresentato dal Dott. Luigi Norsa in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica di Commodoro Regionale per l'Italia presso la sede dell'Ente

E

la **LEGA NAVALE ITALIANA** (di seguito denominata **LNI**), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54 – 00197, Codice Fiscale 01078730585, ai fini del presente atto rappresentata dall'Ammiraglio di Squadra (r) Maurizio GEMIGNANI, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica di Presidente Nazionale presso la sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

l' **IYFR**:

- fondata in Inghilterra nel 1947 da John Barret, è una Associazione Internazionale Indipendente, no-profit, formata da Rotariani, Rotaractiani e loro Partners;
- a norma dell'art. 43,010 del Code of Policies for Fellowships (CoP) non è un'agenzia né è controllata dal ROTARY INTERNATIONAL (RI) ma è organizzata conformemente alla politica del R.I.;
- è presente in 40 Nazioni in tutti i Continenti;
- unisce l'accettazione dei principi del R.I. con la passione per le barche, il mare, i fiumi e le acque interne, e utilizza il comune interesse per la nautica da diporto e la marineria come una opportunità per promuovere e favorire gli obiettivi del R.I.

La **Regione Italia IYFR** con le sue attuali **9 Flotte** e i dipendenti **Squadroni** copre tutto il territorio Nazionale, Isole comprese, ha come obiettivi:

- promuovere i principi ed i valori fondati sulla comprensione, la buona volontà e bene comune, la pace attraverso il diffondersi nel settore economico e professionale di un sodalizio di persone unite dagli ideali di servizio;
- promuovere il Rotary International attraverso il navigare, regatare, la vela, la motonautica, il kayak e tutte le altre attività che coinvolgono imbarcazioni e il navigare;
- favorire un'arte navale di alta qualità, nel rispetto delle tradizioni riconosciute dello yachting e del suo galateo;
- sostenere i progetti e le opportunità di service del ROTARY INTERNATIONAL, sia sul mare che a terra;



**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
REGIONE ITALIA**



LEGA NAVALE ITALIANA

la LNI:

- fondata a La Spezia nell'anno 1897 è stata eretta a Ente Morale con Regio Decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII;
- ex art. 65 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 è Ente di Diritto Pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione: lo spirito marinaro; la conoscenza dei problemi marittimi; l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
- è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di rispettiva competenza;
- è Ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;
- si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
- promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
- favorisce la tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e sviluppa iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa;
- opera per la diffusione nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, dell'amore per il mare, dello spirito marinairesco e della conoscenza dei problemi marittimi, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al progresso di tutte le attività che hanno sul mare e sulle acque interne il loro campo d'azione ed il loro mezzo di azione.

CONSIDERATO CHE

- esistono obiettivi e finalità comuni tra le due Associazioni tesi a favorire ed incoraggiare le attività nautiche con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate secondo gli alti ideali di entrambe le Associazioni;
- entrambe le Associazioni hanno l'esigenza di formare giovani capaci di promuovere comprensione, lealtà e rispetto reciproco, propri di coloro che praticano lo sport e la volontà di cogliere l'opportunità di operare in sinergia d'intenti, a seconda delle rispettive potenzialità e capacità, per il conseguimento dei comuni obiettivi.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI RENDE NECESSARIA LA STIPULA DI UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE PARTI CHE NE DISCIPLINI I RAPPORTI, IN SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI.



**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
REGIONE ITALIA**



LEGA NAVALE ITALIANA

PERTANTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e s'intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2

FINALITA'

Il presente Protocollo d'Intesa, intende promuovere, ove compatibile con le finalità proprie di ciascuna parte, un'azione coordinata tra la IYFR e la LNI, nel rispetto dei reciproci ruoli al fine di attivare percorsi sinergici finalizzati a diffondere l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne".

L'IYFR – IT e la LNI si impegnano ad operare come di seguito:

- IYFR inviterà i propri iscritti ad associarsi alla più vicina Sezione LNI , su base prettamente volontaria e laddove i medesimi condividano i principi e gli scopi di LNI. Parimenti i Rotariani Soci di LNI saranno benvenuti alle medesime condizioni, nella Flotta IYFR competente per territorio;
- la LNI e l'IYFR Italia s'impegnano a collaborare ciascuna in rapporto alle proprie risorse in qualsiasi attività che sia considerata da entrambe le parti rispondente alle finalità comuni e di reciproco interesse;
- la LNI accorderà ai Soci IYFR ITALIA non ancora patentati la priorità nella frequenza dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni alla conduzione delle imbarcazioni da diporto e dei corsi di avviamento alla vela organizzate presso le strutture abilitate quali Centri d'Istruzione Nautica (CIN) secondo le procedure in vigore;
- la LNI e IYFR ITALIA metteranno a disposizione rispettivamente i propri Esperti Velisti (per la LNI) e Soci altamente qualificati (Skipper di fama mondiale o nazionale, ex Ufficiali MMI dotati dei necessari requisiti, Comandanti di Navi da Diporto o ex Comandanti di Mercantili) per i corsi di vela (derive e altura) asseconda delle modalità da concordare di volta in volta tra i Presidenti delle Sezioni locali LNI, Direttori dei Centri Nautici LNI e i Commodori delle Flotte Italiane, Comandanti di Squadroni competenti per territorio; nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Nautica da Diporto ed integrazioni MIT Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
- I Porti e Porticcioli convenzionati con IYFR – IT applicheranno le stesse convenzioni alle imbarcazioni battenti il Guidone LNI. LNI in determinate occasioni e previ accordi con i Presidenti di Sezione, potrà consentire l'accesso alle sedi della LNI ai soci IYFR – IT per le loro riunioni sociali.



**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
REGIONE ITALIA**



LEGA NAVALE ITALIANA

- le Flotte Italiane di IYFR si renderanno disponibili ad ospitare durante gli eventi nazionali o di flotta i Soci LNI che vorranno parteciparvi;
- eventuali manifestazioni a livello nazionale e locale a favore dei giovani verranno estese scambievolmente tra le due Associazioni;
- IYFR e LNI si sosterranno reciprocamente nella valorizzazione della propria immagine e delle rispettive attività anche attraverso la pubblicazione di queste sui rispettivi periodici, newsletter e siti web.

ART. 3

IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti mettono a disposizione e a supporto del progetto le proprie competenze le proprie risorse umane, in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2 del presente Accordo.

ART. 4

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, e ha durata di 36 (trentasei) mesi e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo salvo disdetta scritta da una delle parti, da comunicare tre mesi prima della scadenza, o in applicazione a quanto previsto al successivo art. 8. Le attività verranno eseguite da ciascuna parte presso le rispettive sedi sul territorio.

ART. 5

IMPEGNI ECONOMICI

Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri tra le parti assodato che la realizzazione delle attività connesse con le finalità di cui all'art. 2 saranno regolamentate direttamente dalle strutture periferiche delle rispettive parti attraverso specifici accordi di collaborazione stipulati *ad hoc*.

ART. 6

ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna Parte è responsabile per i danni eventualmente causati dal proprio personale dipendente e dai propri Soci durante le attività congiunte poste in essere nei sedimi della controparte. A tale scopo le Parti si dovranno assumere l'onere di assicurare, con idonea polizza, il proprio personale per la risarcibilità dei danni da questi provocati, a qualsiasi titolo, al personale, attrezzature o immobili della sede dell'altra parte frequentata per le attività dei progetti posti in essere in virtù del presente accordo.



**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
REGIONE ITALIA**



LEGA NAVALE ITALIANA

Le attività delle Parti saranno svolte osservando le disposizioni della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i). Inoltre, il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività del progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Qualora le parti debbano ospitare personale esterno presso le loro sedi, tale personale dovrà attenersi alle disposizioni dell'Ente Ospitante, oltre che alla normativa generale di riferimento.

ART. 7 RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni imputabili a dolo o colpa grave dell'altra parte. Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 8 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di progetto già eseguito.

La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente Accordo.

ART. 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile la composizione della lite, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al



**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
REGIONE ITALIA**



LEGA NAVALE ITALIANA

presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018 in recepimento del DGPR UE 2016/679.

**ART. 11
REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, sono poste a carico di chi ne fa richiesta. L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale ai sensi dell'art. 7 D.M. 23 gennaio 2014.

Il presente atto redatto in duplice originale, viene approvato e sottoscritto.

Roma, 28.6.2019

**INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF ROTARIANS
IL COMMODORE REGIONALE PER L'ITALIA
Dott. Luigi NORSA**

**LEGA NAVALE ITALIANA
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI**

